CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 264

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

FRAU

PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 629, 7 E 9 DEL CODICE PENALE (ESTORSIONE AGGRAVATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 12 novembre 1975

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Roma, 7 novembre 1975

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Frau Aventino per l'inoltro alla Signoria Vostra.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 5191/75 della Procura di Milano).

Il Ministro
ORONZO REALE

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Milano, 20 ottobre 1975

In data 14 luglio 1975 Ugo De Luca, nato a Palermo il 23 novembre 1929, colpito da ordine di cattura emesso da questa Procura per il reato di bancarotta fraudolenta, faceva pervenire a questo Ufficio, con lettera di accompagnamento, copia della intervista pubblicata dal settimanale *Panorama* del 17 luglio 1975, con la quale denunciava per estorsione i signori Mario Savoldi, Romolo Saccomani e l'onorevole Aventino Frau (vedi volume I degli allegati).

Successivamente, in data 1° ottobre 1975 faceva pervenire alla Procura di Milano ulteriori precisazioni sulla vicenda.

In data 16 ottobre, infine, il De Luca, dopo essersi costituito, confermava innanzi al richiedente le accuse mosse alle persone sopramenzionate.

In sostanza il De Luca ha denunziato quanto segue.

Al fine di ottenere il « gradimento » da parte della Banca d'Italia al passaggio di proprietà della Banca Loria (futuro Banco di Milano) al suo gruppo finanziario, aveva fatto ricorso, nel 1972, tramite il suo amico Romolo Saccomani, ai buoni uffici dell'onorevole Aventino Frau.

Il gradimento dopo poco venne concesso.

Il teste Ignazio Drago (volume II degli allegati), ha riferito che il Saccomani gli mostrò una lettera con la quale l'onorevole Emilio Colombo rassicurava il Frau dell'avvenuto interessamento.

Assume il De Luca che per tale « favore » il gruppo politico di Frau era stato da lui finanziato con circa 20 milioni, mentre il Saccomani veniva inserito nella Centrofina, Società finanziaria del gruppo.

I rapporti, però, tra De Luca, Saccomani e Frau diventarono sempre più tesi fino a giungere alla rottura.

Saccomani fu estromesso dalla Centrofina e, nell'andar via, inviò una lunghissima lettera di congedo con cui denunziava al dottor Valerio Ricci le irregolarità e i soprusi del De Luca.

Il tutto sfociò – a quanto ha denunziato De Luca – nella presentazione da parte del Frau di un interrogazione parlamentare su presunte irregolarità borsistiche del Banco di Milano, interrogazione fatta pubblicare con un duro commento sul *Sole 24 Ore* del 27 novembre 1973.

È appena il caso di rilevare che l'interrogazione verteva sui medesimi fatti denunciati dal Saccomani nella sua lettera di dimissioni (vedi dichiarazioni del teste Drago volume III degli allegati).

Tramite terze persone pervenne al De Luca la richiesta di pagamento di una ingente somma di denaro, con la minaccia che, altrimenti, l'onorevole Frau avrebbe inasprito la sua azione mediante un sollecito della risposta il che, opportunamente pubblicizzato avrebbe cagionato ulteriore danno.

Il De Luca – a suo dire – si sarebbe determinato a sottostare al ricatto, pur di evitare che fossero provocati ulteriori danni al Banco di Milano.

Entrò in iscena a questo punto il dottor Mario Savoldi, fiduciario e legale dell'onorevole Frau, che si incaricò delle trattative.

Vi furono anche incontri diretti tra il De Luca e il Frau e quindi, dopo una iniziale richiesta da parte del Salvoldi di circa 600 milioni, venne fissato il prezzo del ricatto in 150 milioni.

Secondo De Luca il pagamento sarebbe avvenuto nel seguente modo: la Curamor Holding, capogruppo delle società di De Luca, avrebbe accreditato sui conti correnti numerati e su istruzioni del dottor Mario Savoldi 5.000 azioni del Banco di Milano e 200.000 marchi tedeschi.

Istruzioni in tal senso vennero date al Credito Svizzero di Chiasso.

Sia l'onorevole Frau che le altre persone interessate smentirono pubblicamente le affermazioni del De Luca definendole gratuite e calunniose.

Il De Luca però denunziava i medesimi fatti anche alla magistratura elvetica, che apriva un processo.

Questo Ufficio al fine di delibare sulla notizia *criminis* inviava formali comunicazioni giudiziarie agli interessati.

Nei confronti del Savoldi e del Saccomani, non coperti dall'immunità parlamentare, venivano eseguite perquisizioni domiciliari e ordinate intercettazioni telefoniche; agli stessi venivano ritirati i documenti validi per lo espatrio.

Veniva trasmessa immediatamente alla autorità giudiziaria elvetica un'articolata commissione rogatoriale e veniva acquisita, quindi, tutta la documentazione bancaria estera (volume II degli allegati).

A seguito delle indagini preliminari di polizia giudiziaria questo Ufficio era in grado di spiccare ordine di cattura nei confronti di Mario Savoldi e Romolo Saccomani.

Ad avviso di questo Ufficio, le dichiarazioni rese dal De Luca si sono dimostrate veritiere.

Dal medesimo reato ascritto ai predetti deve, perciò, rispondere anche l'onorevole Aventino Frau.

Le fonti di prova generica sono costituite dalle dichiarazioni precise e dettagliate rese dal De Luca; dal contenuto delle conversazioni telefoniche registrate; dagli stessi stretti rapporti e vincoli di collaborazione esistenti tra il Savoldi e il Frau: il Savoldi risulta essere il procuratore del Frau; dalla circostanza che il pagamento è avvenuto il 24 gennaio 1974, vale a dire dopo la presentazione della interpellanza e dopo contatti diretti tra De Luca e l'onorevole Frau, contatti che mai avrebbero dovuto esserci, considerato il contenuto della interpellanza presentata.

Le fonti di prova specifica sono rappresentate dai documenti bancari acquisiti in Isvizzera.

Le 5.000 azioni del Banco di Milano furono accreditate a favore della Finimpianti A. G. tramite la Trade Development Bank di Chiasso che aveva ricevuto l'ordine dal Credito Svizzero.

Le predette azioni furono ritirate dal deposito Finimpianti dall'avvocato Campana di Chiasso, difensore in Isvizzera del Savoldi e del Frau, e quindi con un complicato giro bancario le predette azioni confluirono su un conto presso l'Unione di Banche Svizzere intestato alla moglie di Mario Savoldi (vedi documentazione bancaria Svizzera volume III fotocopia n. 20).

I 200.000 marchi tedeschi furono invece accreditati direttamente sul conto della moglie del Savoldi presso l'Unione di Banche Svizzere.

Le modalità di pagamento, i giri contabili, la circostanza che l'intero ammontare della somma e delle azioni sia confluito sul conto corrente svizzero della moglie del Savoldi e quindi del Savoldi stesso, per di più due mesi dopo circa la presentazione della interrogazione del Frau, fanno ritenere a questo pubblico ministero che ci si trovi di fronte a un reato gravissimo commesso da un Parlamentare con abuso delle sue funzioni.

È appena il caso di rilevare come siano indizianti le intercettazioni telefoniche acquisite agli atti nelle quali i prevenuti si mostrano in collegamento tra di loro al fine di studiare una comune linea di difesa; significativa è, altresì, l'idea del Savoldi di bloccare l'azione giudiziaria mediante pressioni politiche sul Consiglio superiore della magistratura e l'idea dell'onorevole Frau di tentare l'insabbiamento delle indagini attraverso una denuncia penale per violazione del segreto istruttorio.

Mezzi puerili, espedienti ricattatori per tentare di nascondere la verità.

Tenuto conto della gravità del fatto si chiede pertanto all'Onorevole Commissione la autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Aventino Frau, in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 110, 629, n. 7 e 9 del codice penale perché, in concorso con Savoldi Mario e Saccomani Romolo, mediante minaccia, si procurava un ingiusto profitto in quanto costringeva De Luca Ugo a versare 5.000 azioni del Banco di Milano e 200.000 marchi tedeschi su due conti correnti presso banche svizzere, cagionando alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e commettendo il fatto con abuso e con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di Parlamentare; in particolare, tramite il Saccomani minacciava il De Luca della presentazione di una interpellanza parlamentare che avrebbe creato difficoltà al Banco di Milano, se non fosse stata consegnata una somma di danaro cospicua, minaccia che veniva attuata in quanto il Frau presentava l'interrogazione; il Saccomani faceva allora sapere a De Luca che per evitare che l'azione intrapresa dal Frau fosse portata ad ulteriori e più gravi conseguenze (attraverso un sollecito della risposta da parte del Ministro) era necessario pagare la somma richiesta, tanto che il De Luca, per evitare ulteriori ripercussioni sul Banco di Milano, dopo alcuni incontri con il Frau, era costretto a trattare con il Savoldi, indicato dal Frau stesso come intermediario e rappresentante; il Savoldi, quindi, faceva accreditare su conti correnti presso il Credito Svizzero e l'Unione di Banche Svizzere rispettivamente 5.000 azioni del Banco di Milano e 200.000 marchi tedeschi, azioni e marchi successivamente confluiti sul conto corrente svizzero del Savoldi.

In Chiasso, Svizzera, il 24 gennaio 1974.

Questo pubblico ministero si riserva di far pervenire alla Camera dei deputati tutti gli atti che dovessero, nel seguito della istruttoria, riguardare anche indirettamente la posizione dell'onorevole Frau in modo da offrire ogni elemento utile di giudizio.

Si allegano cinque volumi di documenti.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica.
GUIDO VIOLA